



I DIRITTI DEL SOSPETTATO NEL TRIBUNALE PENALE INTERNAZIONALE PER L'EX JUGOSLAVIA

*Michelle Schulz*¹

riassunto

In quest'articolo mi propongo di discutere alcuni problemi che insorgono in relazione alla tutela dei diritti del sospettato nel Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia. È nostra opinione che, sebbene certi diritti sono garantiti, nel complesso lo Statuto, le norme di procedura e la giurisprudenza del Tribunale hanno fallito nel garantire un giusto processo al sospettato.

Parole-chiave

Tribunale Internazionale Penale per l'ex Jugoslavia – Sospettato– Giusto Processo.

RESUMO

Neste artigo propomos discutir alguns problemas que surgem em relação à tutela do direito do suspeito no Tribunal Penal Internacional para a ex-Jugoslávia. É nossa opinião que, ainda que certos direitos são garantidos no complexo Estatuto, a norma processual e a jurisprudência do Tribunal tem falhado na sua tarefa de garantir um processo justo ao suspeito.

Palavras-chave

Tribunal Penal Internacional para a ex-Jugoslávia. Suspeito. Processo Justo

1. INTRODUZIONE

Il Tribunale Internazionale Penale per l'ex Jugoslavia è un organo giuridico istituito *ad hoc* dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, con il mandato di indagare e giudicare, conformemente ai criteri di giusto processo stabiliti nelle convenzioni e patti internazionali, i responsabili per i crimini commessi nell'ex Jugoslavia. Lo Statuto e le "norme di procedura e deposizione", cd. *Rules of Procedure and Evidence (RPE)*, formalmente assicurano i diritti dell'accusato e del sospettato. suspeito

Nel complesso, tuttavia, la tutela offerta è discutibile, ed è stata l'oggetto d'innumerabili critiche in particolare per quanto riguarda le violazioni dei diritti dell'accusato. Al contrario, la letteratura sui diritti del sospettato non è

¹ Laurea in Giurisprudenza (Università di Firenze), Ph.D Student (University of Canterbury, New Zealand).

altrettanto ampia, sebbene molte sono le questioni che insorgano in relazione alla tutela di quest'ultimo. In particolare, i problemi che ci proponiamo di discutere in questa sede sono: primo, sebbene alcuni diritti sono formalmente tutelati, il sospettato sottoposto ad interrogatorio fuori della sede del Tribunale, non ha né il diritto di essere avvisato del suo *status*, né il diritto d'essere informato, in forma chiara e precisa, dei fatti che gli sono attribuiti e degli elementi di prova esistenti. Secondo, i diritti del sospettato insorgano solo quando l'Ufficio del Procuratore, nel corso delle indagini, decide di interrogare, o/e trasferire sotto la custodia del Tribunale, una persona sospettata di aver commesso i crimini nella giurisdizione del Tribunale. Tali fattori compromettono la nozione di giusto processo poiché: da un lato, l'assenza di un atto formale che informi il sospettato del suo *status* e fatti a carico determina che quest'ultimo non ha l'abilità di godere pienamente dei suoi diritti; dall'altro, l'insorgere dei diritti del sospettato dipende dal potere discrezionale del Procuratore, e non vi è, di là dal trasferimento e/o interrogatorio del sospettato, un momento nella procedura in cui è possibile individuare con certezza quando una persona sottoposta ad indagini assume lo *status* di sospettato.

2. IL TRIBUNALE PENALE INTERNAZIONALE PER L'EX JUGOSLAVIA E LA NOZIONE DI "GIUSTO PROCESSO".

Prima di discutere i problemi che insorgono in relazione alla tutela dei diritti del sospettato nel Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia, vorrei introdurre brevemente la nozione di giusto processo, e delineare, in termini generali, la giurisprudenza resa in materia dal Tribunale.

2.1. La nozione di giusto processo.

La nozione di giusto processo è uno strumento concettuale del procedimento penale, il cui fine è garantire al soggetto sottoposto ad azione penale un processo equo e giusto, in cui la tutela delle garanzie individuali ha precedenza sulle esigenze di sicurezza e di condanna.² Il giusto processo è pertanto un modello ideologico di base, uno strumento indispensabile per la

² La nozione di giusto processo è un elemento essenziale dell'idea di Stato di Diritto o *the Rule of Law*. Si vedano ad esempio: WALKER, Geoffrey. **The Rule of Law. Foundation of Constitutional Democracy**. Melbourne: University Press, 1988, p. 29 e 38; FERNANDEZ ESTEBAN, Maria Luisa. **The Rule of Law in the European Constitution**. London: Kluwer Law International, 1999, p. 69; EPSTEIN, Richard Allen. **What do we mean by the Rule of Law**. Wellington: New Zealand Business Roundtable, 2005, p. 6; SAUNDERS, Cheryl & LE ROY, Katherine. **The Rule of Law**. Sydney: The Federation Press, 2003, p. 2, 5, 7 e 81; LARSON, Arthur. **Design for Research in International Rule of Law**. Durham: World Rule of Law Centre, Book Series No. 2, School of Law, 1961, p. 29; MARSHALL, Thomas Humphery. **Citizenship and Social Class, in Contemporary Political Philosophy: An Anthology**. Oxford: R. E. Goodin & P. Pettit (eds), Blackwell, 1997, pp. 291–319; HARRIS, David. *The Right to a Fair Trial in Criminal Proceedings as a Human Right*. **International and Comparative Law Quarterly**, Vol. 16, No. 2, 1967, p. 353.

legittimità d'ogni sistema criminale, sia questo nazionale o internazionale.³ Come tale è riconosciuto quale diritto fondamentale dell'uomo nel Patto Internazionale e nelle Convenzione Europea,⁴ ed è previsto a livello costituzionale nelle democrazie moderne.⁵

In specifico, la nozione di giusto processo, sebbene nel diritto anglosassone è più semplicemente definita con il termine *right to a fair trial*, non si concretizza attraverso un singolo diritto, ma è composta di *principi fondamentali* quali: *nullum crimen*, imparzialità ed indipendenza degli organi giudicanti, presunzione di non colpevolezza, processo pubblico, *habeas corpus*, parità delle armi e principio del contraddittorio; e di un insieme non esaustivo di *garanzie processuali minime*, quali ad esempio: il diritto di essere informato della natura e dei motivi dell'accusa, il diritto di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la difesa, il diritto all'assistenza di un difensore, il diritto di esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico.⁶ In questa sede non ci è possibile illustrare in dettaglio il significato dei principi e garanzie minime che compongono la nozione di giusto processo. È importante in ogni modo premettere che: primo, affinché un giusto processo sia attuato tali principi e garanzie minime devono essere pienamente garantiti; secondo, i diritti della persona sottoposta ad azione penale non devono essere incondizionatamente limitati e/o bilanciati per favorire gli interessi dell'accusa o delle vittime.⁷

2.2. Il giusto processo e la giurisprudenza del Tribunale

Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, durante la stesura dello Statuto del Tribunale, ha, apertamente sancito che, per la legittimità dei procedimenti condotti all'Aja, è imperativo che un giusto processo sia garantito a coloro sottoposti all'azione penale.⁸ Il Tribunale in Camera d'Appello, ha

³ Si vedano: *Judgment of the International Military Tribunal of the Trial of German Major War Criminals (with dissenting opinion of the soviet member)*. Nuremberg, 30th September and 1st October, 1946, In: **His majesty's stationary office**, Miscellaneous no. 12, 1946, London; **Report of the Secretary General Pursuant to Paragraph 2 of Security Council Resolution 808** (1993), UN Doc. S/25704, para 106; *Prosecutor v. Tadic* Decision on Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, Case IT – 94- I – AR72, 2 October 1995, paras. 47-48; e **Amnesty International Fair Trial Manual**: <http://www.amnesty.org/ailib/intcam/fairtrial/fairtria.htm>, last visited on 7 August 2007.

⁴ Articoli 5, 6, e 7, Convenzione Europea (ECHR), European Treaty Series No. 5. ; text reprinted in (1951) 45 A.J.I.L. , *Supp.* , p. 26; Articoli 9, 14 e 15, Patto Internazionale (ICCPR), G.A. Res. 2200 A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 160 52, U.N. Doc. A/6316 (1967).

⁵ Si vedano ad esempio: Articoli 3, 27, 104 e 111 della Costituzione Italiana.

⁶ Articoli 5, 6, e 7, Convenzione Europea (ECHR); Articoli 9, 14 e 15, Patto Internazionale (ICCPR). Si veda anche Human Rights Committee (HRC), *General Comment No. 13*.

⁷ **Draft Third Optional Protocol to the ICCPR, Final Report, Commission on Human Rights, UN Sub Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, 46th Session, E/CN.4/Sub.2/CN. 4/Sub.2/1994/24**. Per ulteriori discussioni su questo punto si veda: MATHIAS, Don. **The Accused's Right to a Fair Trial: Absolute or Limitable?** New Zealand Law Review, 2006, p. 217 e ff.

⁸ **Report of the Secretary General Pursuant to Paragraph 2 of Security Council Resolution 808** (1993), UN Doc. S/25704, para 106.

in seguito dichiarato che la sua legittimità è assicurata dal fatto che, nei procedimenti condotti dinanzi allo stesso, un giusto processo è messo in pratica tenendo conto degli standard internazionali.⁹

Tuttavia, nel complesso, la giurisprudenza del Tribunale relativa al giusto processo è discutibile. In particolare è riprovevole la tesi secondo cui i diritti del soggetto sottoposto ad azione penale possono essere limitati o derogati tenendo conto del *contesto* peculiare in cui i procedimenti sono condotti, degli interessi dell'accusa e dei testimoni.¹⁰ Nel caso di *Tadic*, per esempio, l'imputato lamentò che il Tribunale, ammettendo le deposizioni di testimoni le cui identità erano sconosciute alla difesa, ha compromesso il principio del contraddittorio, il diritto di esaminare i testimoni, e il diritto di disporre del tempo e delle condizioni necessarie per approntare la difesa. Rispondendo, il Tribunale, ritenne: primo, che date le peculiari circostanze del caso, l'anonimità dei testimoni era necessaria per ragioni di sicurezza; e secondo, che la nozione di giusto processo tutela non solo l'imputato, ma anche il Procuratore, i cui testimoni nel caso in esame non sarebbero stati disposti a deporre se la loro identità fosse stata svelata all'imputato e al suo difensore.¹¹ Il Tribunale, dunque, valutando la situazione ha ritenuto che i diritti dell'imputato fossero meno importanti dell'interesse del Procuratore. Per giustificare tale decisione, il Tribunale ha inoltre dichiarato che, l'insieme delle garanzie processuali minime che compongono la nozione di giusto processo, possono essere derivate in procedimenti di natura militare, come quelli condotti dinanzi al Tribunale.¹²

Tale decisione del Tribunale compromette la nozione di giusto processo. Primo, le garanzie processuali minime, quali il diritto di esaminare i testimoni a carico e di preparare una difesa, e il principio del contraddittorio sono inviolabili poiché la loro funzione è di tutelare i diritti fondamentali della persona sottoposta ad un processo penale.¹³ Studiosi in materia, la Corte Europea e la *Human Rights Committee* hanno inoltre ripetutamente sancito che il principio del contraddittorio proibisce categoricamente l'uso di cd. testimoni anonimi e che, anche se in circostanze eccezionali, si può non rendere nota l'identità dei testimoni all'imputato, in ogni caso il difensore deve essere informato dell'identità dei testimoni e delle dichiarazioni rese in tempo per preparare una difesa in condizioni di parità con l'accusa.¹⁴

⁹ *Prosecutor v. Tadic*, Decision on Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, Case IT-94-I-AR72, 2 October 1995, para. 28-40, para 45; e *Prosecutor v. Milosevic*, Preliminary Protective Motion, Case No. IT-99-37-PT, August 2001.

¹⁰ *Prosecutor v. Tadic*, Decision on the Prosecution Motion Requesting Protective Measures for Victims and Witnesses, UN Doc IT-94-I-T, 10 Aug. 1995, paras. 28-30. In paragrafo 27, il Tribunale ha sancito: "In determining where the balance lies between the accused's right to a fair and public hearing and the protection of victims and witnesses, the Judges of the International tribunal must do so within the context of its own unique legal framework".

¹¹ *Ibid*, paras 17, 26 and 55.

¹² *Ibid*, para 61.

¹³ **Draft Third Optional Protocol to the ICCPR, Final Report, Commission on Human Rights, UN Sub Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities**, 46th Session, E/CN.4/Sub.2/CN. 4/Sub.2/1994/24

¹⁴ LEIGH, Monroe. Witness Anonymity is inconsistent with Due Process. **The American Journal**

Secondo, l'ammissibilità di un bilanciamento, come accaduto nel caso di *Tadic*, contraddice la nozione di giusto processo, poiché determina il rischio che la persona sottoposta all'azione penale sia arbitrariamente svantaggiata da altri interessi in conflitto, in questo caso l'interesse del Procuratore di avvalersi dei cd. testimoni anonimi. La nozione di giusto processo è per definizione tutela dell'individuo sottoposto all'azione criminale e non del Procuratore.¹⁵ I principi e garanzie processuali che compongono la nozione di giusto processo, infatti, sono *a priori* definiti tenendo in considerazione gli interessi dei testimoni e del Procuratore, non è dunque necessario limitare o bilanciare ulteriormente i diritti della persona sottoposta ad azione penale. Per esempio il diritto di essere processato pubblicamente può essere limitato per ragioni di ordine morale, come accade nei casi di violenza sessuale, ma non può essere limitato al di là dei casi espressamente previsti.¹⁶ Lo stesso vale per altri diritti. Per esempio, il diritto di esaminare i testimoni dell'accusa può essere limitato nelle fasi preliminari del procedimento se vi sono ragioni sufficienti da temere che la vita e la sicurezza dei testimoni siano a rischio. Tale limitazione, in ogni modo, non può eccedere i limiti previsti; in altre parole, come accennato, l'identità del testimone deve essere svelata in ogni caso al difensore in tempo per preparare una difesa.

Terzo, l'asserzione che l'insieme delle garanzie processuali minime può essere derogato in procedimenti di natura militare è superficiale.¹⁷ Il Tribunale nel caso *Tadic* si riferisce alla clausole derogatorie dell'Articolo 15 della Convenzione Europea e Articolo 4 del Patto Internazionale. Tali clausole, seppure in apparenza ammettono deroghe al giusto processo in situazioni di emergenza, a un'analisi

of International Law. Vol. 91, No. 1, Jan, 1997, p. 80; DE FRANCIA, Cristian. Due process in International Criminal Courts: Why Procedure Matters. *Virginia Law Review*, Vol. 87, No. 7, Nov. 2001, p. 1414; HARRIS, David. op. cit. , p. 358; STAVROS, Stephanos. op. cit. , 187; Human Rights Committee (HRC), *Rodriguez Orejuela v. Colombia*, 848/99, para 7.3; **Human Rights Committee (HRC) Concluding Observations on Peru** (1996) UN doc. CCPR/C/79/Add. 67.

¹⁵ SLOAN, James. *The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia abd Fair Trial Rights: A Closer Look*. Leiden *Journal of International Law*. No. 9, 1996, p. 493.

¹⁶ STAVROS, Stephanos. op. cit. , pp. 191 e 19; HARRIS, David. op. cit. , p. 359-361; See: European Court of Human Rights: Judgments, *Campbell and Fell v. U.K.*, 28/6/1984, Series A, No. 80; E/CN. 4/SR. 155, paras 20–22, 24, 28 and 29; Human Rights Committee (HRC), *Van Meurs v. The Netherlands*, (215/86), para 6.2; Human Rights Committee (HRC), *Van Meurs v. The Netherlands*, (215/86), para 6.2; Human Rights Committee (HRC), *Z.P. v. Canada*, 341/88, para 3.3.j.

¹⁷ SLOAN, James. op. cit. , p. 487; STRAVOS, Stephanos. *The Right to a Fair Trial in Emergency Situations*. *International and Comparative Law Quarterly*, Vol. 41, No. 2, 1992, p. 347-348. Si vedano: Human Rights Committee (HRC), *General Comment No 29*, paras 11 e 16, e *General Comment No 13*, para. 4; Study on States of Siege or Emergency, **Special Rapporteur for the Sub Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities**, E/CN. 4/Sub.2/1982/5; **Syracuse Principles on the Limitation and derogation Provisions in the ICCPR**, International Group of Experts in a Symposium held in Syracuse in 1984; **Study on States of Emergency and their impact on Human Rights**, International Commission of Jurists, Geneva 1983; **Minimum Standards of Human Rights Norms in a State of Exception**, International Law Association's Paris Conference in 1984; Res. 1989/27, UN Sub Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, E/CN. 4/Sub.2/1990/34, para 150; **Draft Third Optional Protocol to the ICCPR, Final Report, Commission on Human Rights**, UN Sub Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, 46th Session, E/CN.4/Sub.2/CN. 4/Sub.2/1994/24, paras 59-62.

meno superficiale illustrano che deroga non è permessa in procedimenti eccezionali di natura militare, quali i procedimenti *ad hoc* condotti all'Aja, perché ammesso che Articoli 15 e 4 siano applicabili in tali circostanze, devono essere interpretati tenendo conto di altre obbligazioni internazionali, in particolare le Convenzioni di Ginevra, che non ammettono derogazione.¹⁸

Il caso *Tadic* è stato oggetto di molte critiche da parte di studiosi e, fortunatamente, la decisione del Tribunale non è diventata giurisprudenza costante in materia di ammissibilità dei cd. testimoni anonimi.¹⁹ Tuttavia, la giurisprudenza del Tribunale ha ripresentato in molti altri casi la tesi, cd. *contextual approach*, secondo la quale i diritti dell'imputato possono essere limitati tenendo conto del contesto in cui il Tribunale si trova ad operare, e degli interessi del Procuratore o dei testimoni secondo le circostanze del caso. Tale giurisprudenza ha compromesso fondamentali principi quali la parità delle armi e il principio del contraddittorio, ed ha in sostanza pregiudicato tutte le garanzie processuali minime.²⁰

3. I DIRITTI DEL SOSPETTATO NEL TRIBUNALE INTERNAZIONALE PER L'EX JUGOSLAVIA

Al Tribunale Internazionale per l'ex Jugoslavia, Articolo 18 e *Rule 42* garantiscono che il sospettato sottoposto ad interrogatorio, abbia il diritto all'assistenza legale, il diritto ad un interprete ed il diritto a rimanere in silenzio. *Rule 43* stabilisce che l'interrogatorio del sospettato deve essere video o/e audio registrato. *Rule 40 bis* infine garantisce al sospettato trasferito in detenzione al Tribunale i diritti di *Rules 42* e *43*, il diritto di essere informato delle ragioni dell'arresto e il diritto di avere la legalità dell'arresto esaminata da un giudice.

3.1. Il mancato "avviso di garanzia" e la ridotta tutela per il sospettato.

Basandosi sullo Statuto e sulle *RPE* è evidente che non tutti i diritti che formano l'insieme giusto processo sono garantiti al sospettato. In particolare

¹⁸ Si vedano: Geneva Convention I, Art. 49; Geneva Convention II, Art. 50; Geneva Convention III, Arts 102-108; Geneva Convention IV, Arts 5, 64-75, 146 and 147; Additional Protocol I, Arts 71 (1), 75 (4) and 85 (4) (e), Additional Protocol II, Art. 6; and Common Article 3.

¹⁹ *Prosecutor v. Blaskic* Case No. IT-95-14-PT, para 50, Trial Chamber, ICTY, Mar. 3, 2000; *Prosecutor v. Bradanin and Talic*, Case No. IT - 96 - 36- PT, Decision on the Motion for Protective Measures, 3 July 2000; *Prosecutor v. Milosevic*, Case No, IT - 02 -54 -T, First Decision on the Motion for Protective Measures for Sensitive Source Witnesses, 3 May 2002.

²⁰ Si vedono ad esempio: McINTYRE, Gabrielle. *Equality of Arms – Defining Human Rights in the Jurisprudence of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia*. *Leiden Journal of International Law*, No. 16, 2003, p. 271; **Case number IT-95-13a-PT**, *Prosecutor v Slavko Dokmanovic*, 8 Sept. 1997; *Prosecutor v. Kavoka*, Decision on Defense Preliminary Motions on the Form of the Indictment, Case No. IT-98-30-T, 12 April 1998, para. 17; *Prosecutor v. Kupreskic*, Appeal Chamber Judgment, Case No. It - 95 -16 - A, 23 October 2001, para 39; *Prosecutor v. Nikolic et al.*, Decision on Nikolic's Motion for Disclosure Pursuant to Rules 65 ter and 66, IT-05-88-T, 30 January 2007

è l'assenza di un "avviso di garanzia",²¹ in altre parole di un atto formale che informi il sospettato del suo *status* e dei fatti su cui le autorità fondano i loro sospetti, che è discutibile. Non vi è, come già anticipato, alcuna norma nello Statuto o RPE che provveda l'emissione di un simile atto. Infatti, anche se *Rule 40 bis* garantisce al sospettato trasferito nella custodia del Tribunale il diritto di essere informato delle ragioni dell'arresto, tale diritto è limitato primo, alle situazioni in cui il sospettato è stato trasferito al Tribunale, e dunque non insorge per il sospettato che è stato arrestato da autorità nazionali *ex Rule 40*. Secondo, tale informazione ha l'unico obiettivo di permettere al sospettato di contestare la legalità della detenzione preventiva e non di informarlo del suo *status* di sospettato.

L'assenza di un atto formale, che informi il sospettato del suo *status* e dei fatti che gli sono attribuiti, crea problemi in particolare per i sospettati che sono interrogati in sedi diverse da quelle del Tribunale, in altre parole, per quei sospettati che non sono stati trasferiti *ex Rule 40 bis*. Per esempio nel caso *Delalic*, l'indiziato fu arrestato il 18 marzo 1996 dalle autorità tedesche, a seguito di richiesta formulata dal Procuratore *ex Rule 40*. A seguito dell'arresto *Delalic* venne interrogato il 18 e 19 marzo 1996 dai membri dell'Ufficio del Procuratore a Monaco. Prima di cominciare con l'interrogatorio gli intervistatori lessero *Rules 42 e 43* a *Delalic*, senza comunque espressamente informarlo del suo *status* di sospettato e delle ragioni dell'interrogatorio. *Delalic* venne formalmente accusato lo stesso giorno. Durante il processo, il difensore ripetutamente ha richiesto che le dichiarazioni rese da *Delalic* a Monaco il 18 e 19 Marzo non fossero ammesse come prova. Una delle ragioni addotte dal difensore, fu che la garanzia di un giusto processo era stata violata perché *Delalic* non è stato informato del suo *status* e dei fatti supportanti i sospetti.²² Il difensore non solo riferì a *Rule 42* ma anche a *Rules 55 e 62* e agli Articoli 20 e 21 dello Statuto.²³

A nostro parere, l'argomentazione del difensore era corretta e coerente con la giurisprudenza della Corte Europea e della *Human Rights Committee*, dove è riconosciuto che il sospettato, come l'accusato, ha diritto di essere informato tempestivamente dei fatti a carico prima dell'interrogatorio.²⁴ La *ratio* di tale diritto è, infatti, di garantire al sospettato le condizioni per apportare la propria difesa in parità con l'accusa ad ogni stato e grado del giudizio, incluse le indagini preliminari. Inoltre, è nostra opinione che il difensore giustamente riferì ai diritti dell'accusato poiché non vi è ragione per cui il sospettato riceva una tutela minore.

Il Tribunale, tuttavia, ha deliberato che non vi era in questo caso una

²¹ Si veda cd. "informazione di garanzia" del modello italiano: Articolo 335 Codice di Procedura Penale.

²² *Prosecutor v. Zejnil Delalic*, Decision on the Motion on the Exclusion and Restitution of Evidences and other Material seized from the Accused, 9 October 1996, paras 9 and 12.

²³ *Ibid*, para. 10.

²⁴ Human Rights Committee (HRC), *D. Williams v. Jamaica*, 561/1993, para 9.2; European Court, *Corigliano v. Italy*, Judgment, 10 December 1982, para 34; and European Court, Judgment, *Angelucci v. Italy*, 19 February 1991.

violazione del diritto del sospettato dato che primo, il sospetto era stato informato dei suoi diritti e che tale contesto era sufficiente perché Delalic fosse informato del suo *status*.²⁵ Secondo, che il sospettato non ha il diritto di essere informato dei fatti a suo carico prima dell'interrogatorio.²⁶ Terzo, che il sospettato non ha gli stessi diritti dell'accusato.²⁷

La decisione del Tribunale è discutibile. Primo, che il sospettato debba essere capace di desumere dal contesto il suo *status* e le ragioni dell'interrogatorio sembra essere una violazione del principio di presunzione di non colpevolezza. Secondo, perché sembra essere illogico che il sospettato non ha gli stessi diritti dell'accusato. In alcuni sistemi nazionali, come ad esempio in Francia ed in Inghilterra, il sospettato non gode degli stessi diritti dell'accusato,²⁸ probabilmente perché la Convenzione Europea e il Patto Internazionale non riferiscono espressamente le garanzie del giusto processo per il sospettato.²⁹ Tale tesi tuttavia sembra illogica, perché la fase investigativa è elemento essenziale del processo penale che non comincia nel momento in cui una persona è formalmente imputata, ma dal momento della *notitia criminis*.³⁰ Negli ultimi decenni, infatti, le decisioni della Corte Europea e della *Human Rights Committee*, e studi promossi dalla Commissione Europea e associazioni non governative quali Amnesty International hanno promosso la garanzia dell'insieme dei diritti che compongono il giusto processo anche durante le indagini preliminari.³¹ Nel sistema italiano, ad esempio, durante le indagini preliminari, il sospettato ha gli stessi diritti dell'accusato.³² Infine la decisione del Tribunale è discutibile perché, non riconoscendo al sospettato il diritto di essere informato del suo *status* e delle ragioni dell'interrogatorio, quest'ultimo non è in condizione di

²⁵ *Prosecutor v. Zejnir Delalic*, Decision on the Motion on the Exclusion and Restitution of Evidences and other Material seized from the Accused, 9 October 1996, para. 11. "Although it is true that at no stage in the Transcript of Interview did the interviewer expressly inform the accused Zejnir Delalic of his status as a suspect", he was however informed that the rights that were read out pursuant to Rule 42 'deal[t] with the rights of suspects during investigation"

²⁶ *Ibid*, para. 12.

²⁷ *Ibid*, para. 10.

²⁸ Si vedano: Police Criminal Act 1984, (s.66(1)), Code of Practice C, 2006, Section 10.3, 11.1. and Section 3; e Articoli 63 e 64, French CPP.

²⁹ European Court, *Imbrioscia v. Switzerland*, Judgment, 24 November 1993; Human Rights Committee (HRC), *Kelly v. Jamaica*, 253/1987.

³⁰ ZAPPALÀ, Salvatore. *op. cit.*, p. 48; SPROKEN, Taru & ATTINGER, Marelle. **Procedural Rights in Criminal Proceedings: Existing Level of Safeguards in the European Union**. European Commission, Dec. 2005, Section 1.3.; and **Amnesty International Fair Trials Manual**, Section A, Chapter 3, available on <http://www.amnesty.org>, last consulted on 8/08/2007.

³¹ European Court, *Imbrioscia v. Switzerland*, Judgment, 24 November 1993, Dissenting Opinion of Judge Pettiti; HRC, *D. Williams v. Jamaica*, 561/1993; European Court, *Angelucci v. Italy*, 19 February 1991. In particolare, in quest'ultimo caso il ricorrente lamentò violazione del diritto di essere processo entro limiti di tempo adeguati. Nondimeno, l'analisi fatta dalla Corte nell'individuare il momento in cui il diritto di essere processato nei limiti di tempo previsti è rilevante in questa sede perché la Corte ha sancito che il diritto insorge dal momento in cui le indagini sono formalmente aperte.

³² Si vedano: Articoli 335, 347, 369, 369 bis, 391 – 391 decies, 415 bis, 419, e 61, Codice di Procedura Penale.

valutare le conseguenze delle sue dichiarazioni.

L'assenza di un'informazione simile all'avviso di garanzia, infatti, ha determinato che Delalic non fosse in grado di esercitare pienamente sia il suo diritto all'assistenza legale sia il suo diritto di rimanere in silenzio.

Rule 42 garantisce al sospettato il diritto di essere interrogato alla presenza del suo difensore, diritto al quale il sospettato può rinunciare. La possibilità di rinuncia a tale diritto in teoria non crea problemi, ma questioni insorgono nella pratica.

Delalic, per esempio, prima di essere interrogato il 19 Marzo 1996, espressamente richiese la presenza del suo avvocato. L'Ufficio del Procuratore, preso atto della richiesta, chiese se, dato che l'arrivo del difensore avrebbe richiesto del tempo, l'interrogatorio poteva nel frattempo continuare. A tale richiesta Delalic rispose in modo affermativo, dunque tecnicamente rinunciando al suo diritto.³³ Successivamente, il difensore, richiedendo la non ammissibilità come prova delle dichiarazioni rese durante l'interrogatorio, lamentò che vi era stata una violazione del giusto processo perché Delalic era stato interrogato senza il suo difensore, precisando che, seppur apparentemente Delalic aveva rinunciato a tale diritto, nella sostanza, non essendo stato informato del suo *status* e dei motivi dell'interrogatorio, Delalic non era consapevole delle conseguenze della sua rinuncia.³⁴ Il Tribunale, tuttavia, sancì che Delalic volontariamente aveva rinunciato al suo difensore.³⁵

A nostro parere, la decisione del Tribunale compromette la nozione di giusto processo, perché è evidente che Delalic è stato indotto, attraverso uno stratagemma, a rinunciare al suo diritto. Studi sulla condotta delle autorità competenti a svolgere l'interrogatorio illustrano che generalmente la presenza dell'avvocato durante l'interrogatorio è malvista perché, sotto la guida del difensore è più probabile che il sospettato asserisca il suo diritto al silenzio. Gli investigatori adottano degli stratagemmi per indurre il sospettato a rinunciare al suo diritto, come per esempio, affermare che l'arrivo del difensore richiede del tempo e chiedere se l'interrogatorio nel frattempo può continuare. Studi illustrano che solo il sospettato, consapevole del suo *status* e dei suoi diritti, non rinuncia al suo diritto di essere interrogato alla presenza del difensore, mentre la maggior parte dei sospettati è riluttante a insistere sulla presenza del difensore perché vi è l'idea che ribadire tale richiesta potrebbe virtualmente ammontare ad un' ammissione di colpevolezza.³⁶

³³ *Prosecutor v. Zejnil Delalic*, Decision on the Motion on the Exclusion and Restitution of Evidences and other Material seized from the Accused, 9 October 1996, para 14.

³⁴ *Prosecutor v. Zejnil Delalic*, Decision on the Motion for the Exclusion of Evidence by the Accused, 25 September 1997, para 7

³⁵ *Prosecutor v. Zejnil Delalic*, Decision on the Motion on the Exclusion and Restitution of Evidences and other Material seized from the Accused, 9 October 1996, para 14; Decision on the Motion for the Exclusion of Evidence by the Accused, 25 September 1997, para 6.

³⁶ HUDGSON, Jaqueline. Adding Injury to Injustice: The Suspect at the police Station. *Journal of Law and Society*, 1994, p. 90; DIXON, David. Safeguarding the Rights of Suspects in Police Custody. *Policing and Society*, Vol. 1, 1990, p. 125; LEO, Richard. Inside the Interrogation Room.

Per ovviare alle storture che possono essere causate dagli stratagemmi usati durante l'interrogatorio e ridurre il margine di rischio che una persona tecnicamente possa rinunciare al suo difensore a seguito di uno stratagemma, il diritto del sospettato di essere interrogato alla presenza del difensore deve essere garantito in termini assoluti, anche se la Corte Europea e alcuni sistemi nazionali non garantiscono espressamente tale diritto.³⁷ La presenza dell'avvocato durante l'interrogatorio è, infatti, una *conditio sine qua non* per un'effettiva protezione di tutti gli altri diritti del sospettato, quali per esempio il diritto al silenzio e soprattutto il principio della parità delle armi.

Problemi simili insorgono in relazione al diritto di rimanere in silenzio. Tale diritto è garantito in *Rule 42*, come per il diritto di essere interrogato alla presenza dell'avvocato, la rinuncia è ammissibile. L'ammissibilità di rinuncia del diritto anche se teoricamente non svantaggia il sospettato, in pratica crea problemi perché l'obiettivo primario delle autorità che conducono le indagini è di ottenere una confessione.³⁸ Dunque, il rischio di stratagemmi per indurre il sospettato a rinunciare al suo diritto è alto, come per esempio non informare chiaramente il sospettato del suo *status*. Riferendoci ancora una volta al caso *Delalic*, il sospettato non solo ha rinunciato al suo diritto di essere interrogato alla presenza del difensore, ma anche al suo diritto di rimanere in silenzio. Come per il diritto all'assistenza legale il difensore ha argomentato che vi era una violazione di *Rule 42* perché il sospettato non era consapevole del suo *status*, non era stato informato sui fatti oggetto dell'interrogatorio e che quindi non poteva aver valutato le conseguenze delle sue dichiarazioni. Il difensore ha aggiunto che se *Delalic* fosse stato consapevole dello *status* e dei fatti dell'interrogatorio non avrebbe volontariamente reso tali dichiarazioni. Dunque il Tribunale era tenuto ad offrire al sospettato un procedimento incidentale, cd. *voir dire*, con l'obiettivo di valutare se le dichiarazioni rese dal sospettato fossero state rese volontariamente e quindi potessero essere ammesse come confessioni nel corso del procedimento.³⁹ Il Tribunale, tuttavia, non ha accolto la richiesta di un procedimento *voir dire*, sancendo che *Delalic* aveva volontariamente rinunciato al suo diritto.⁴⁰

A nostro parer, tale decisione, come quella presa sul diritto alla presenza dell'avvocato e sul diritto di essere informato, contraddice la nozione di giusto processo perché non è stato riconosciuto che l'assenza di un documento simile all'informazione di garanzia e l'uso di stratagemmi ha compromesso l'abilità del sospettato di pienamente asserire il suo diritto di rimanere in silenzio e che questo ha creato per lo stesso un grande svantaggio.

The Journal of Criminal Law and Criminology, 1996, p. 266 ff.

³⁷ European Court, *Imbrioscia v. Switzerland*, Judgment, 24 November 1993. Per una visione generale di come il diritto alla presenza del difensore è tutelato negli stati europei si veda: SPROKEN, Taru & ATTINGER, Marelle. op. cit.

³⁸ LEO, Richard. op. cit.

³⁹ *Prosecutor v. Zejnir Delalic*, Decision on the Motion for the Exclusion of Evidence by the Accused, 25 September 1997, para 8, 15 and 29.

⁴⁰ *Ibid*, paras 41–46.

Per ovviare alle problematiche che insorgano per il sospettato durante l'interrogatorio è opportuno: primo, informare il sospettato del suo status e dei fatti a carico mediante un atto formale; e secondo, garantire il diritto alla presenza del difensore in termini assoluti, poiché in tal modo si riducano i rischi derivanti dall'uso di stratagemmi e che il diritto al silenzio sia compromesso. L'assenza di un avviso di garanzia e l'uso di stratagemmi, infatti, non compromette solo il diritto alla presenza del difensore o il diritto al silenzio, ma nel complesso pregiudica il principio delle parità delle armi giacché il sospettato si trova in una posizione di svantaggio rispetto al Procuratore.

Tuttavia, sebbene garantire in termini assoluti il diritto alla presenza del difensore durante l'interrogatorio è una soluzione che facilmente si può implementare rendendo la presenza dell'avvocato obbligatoria, non è altrettanto facile individuare il momento in cui l'avviso di garanzia deve essere notificato.

3.2. La discrezionalità del Procuratore e l'insorgere dei diritti del sospettato.

I diritti del sospettato insorgono solo quando il Procuratore decide, nel corso delle indagini, di interrogare il sospettato o di trasferirlo nella custodia del Tribunale.⁴¹ Il Procuratore dunque in piena autonomia decide quando nel corso delle indagini preliminari interrogare o/e trasferire il sospettato.⁴² Non vi è dunque un momento nelle fasi delle indagini preliminari in cui il Procuratore è tenuto a formalmente qualificare una persona come sospettato, al contrario, il Procuratore ha il potere incondizionato di differire l'interrogatorio e/o arresto dell'indiziato e così l'insorgenza dei diritti di quest'ultimo.

Osservando le fasi delle indagini preliminari illustrate da Carla Del Ponte e Ditore, è chiaro che dal momento in cui la *notitia criminis* è ricevuta dal Procuratore, il suo ufficio concentra le indagini sui possibili responsabili e sulla loro gerarchia di comando. Il Procuratore, tuttavia, formalmente dà inizio alle investigazioni solo quando è soddisfatto che le informazioni raccolte contro l'indiziato sono sufficienti per formalizzare un atto di accusa *ex Rule 47*.⁴³ Per esempio, Generale Djukic, arrestato dalle autorità bosniache su loro iniziativa, ufficialmente fu trasferito nella custodia del Tribunale, *ex Rule 90 bis*, come testimone. Al momento del trasferimento Djukic non era formalmente né imputato né sospettato. Tuttavia, in una conferenza stampa

⁴¹ Si vedano: Articoli 18 e 16 dello Statuto, e *Rules 2 (A)* e 39.

⁴² Per discussioni su come il Procuratore esercita tale discrezionalità nella selezione dei sospettati e/o imputati si vedano: ZAPPALÀ, Salvatore. *Human Rights in International Criminal Proceedings*. New York: Oxford University Press, 2003, p. 51; CRYER, Robert. *Prosecuting International Crimes. Selectivity and the International Criminal Law Regime*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005, p. 191 ff

⁴³ DEL PONTE, Carla. *Investigation and Prosecution of large scale crimes at the International Level*. *Journal of International Criminal Justice*, 2006, p. 543; DITORE, Koha. *Tribunals Indictment are based on Evidence*, 3 December 2004, available on www.un.org/icty, last consulted on 25/07/07. Si veda anche: Address of Carla Del Ponte at the Police Briefing, European Policy Centre, Brussels, The Hague, 3 July 2007.

tenuta dopo la formale imputazione, l'Ufficio del Procuratore ha dichiarato che, sin dal momento in cui gli era pervenuta notizia dell'arresto di Djukic su iniziativa delle autorità bosniache, indagini preliminari erano state condotte e che vi erano ragioni sufficienti da ritenere che il Generale avesse commesso i crimini nella giurisdizione del Tribunale.⁴⁴ Le dichiarazioni rese durante la conferenza stampa indicano che, seppure era stato trasferito come testimone, nella sostanza era un indiziato sottoposto ad indagini preliminari. Il Generale, quindi, sarebbe dovuto essere trasferito al Tribunale *ex Rule 40 bis*, e non *ex Rule 90 bis*. Il fatto che Djukic fosse trasferito come testimone e non come sospettato, ha determinato che quest'ultimo non si è potuto avvalere dei diritti del sospettato previsti in *Rules 40 bis*, 42 e 43. È da notare inoltre che il Generale fu trasferito al Tribunale perché era intenzione del Procuratore ottenere la collaborazione del Generale. Al rifiuto del Generale, il Procuratore pubblicamente ha affermato che data la riluttanza a collaborare non era rimasta altra scelta che formalizzare un atto d'accusa *ex Rule 47*.⁴⁵

Sembrerebbe dunque che sia per ragioni opportunistiche che non è stato indicato un momento preciso nelle fasi delle indagini in cui il Procuratore è tenuto ad individuare formalmente il sospettato. Altresì nei sistemi nazionali, indipendentemente dal modello utilizzato la decisione su quando una persona assume la qualifica di sospettato è nella discrezionalità delle autorità che conducano le indagini. Per esempio, in Inghilterra e in Nuova Zelanda è la polizia che conduce le investigazioni ed individua il sospettato.⁴⁶ In Italia ed in Francia è il Procuratore che dirige le investigazioni, sotto la supervisione del giudice per le indagini preliminari.⁴⁷ Anche in sistemi nazionali, dunque, vi è il rischio che il Procuratore o la polizia esercitino arbitrariamente i loro poteri. Per esempio, in un celebre caso neozelandese, il caso *Scott Watson*, durante i cinque mesi delle indagini preliminari l'ispettore incaricato di svolgere le indagini non ha mai pubblicamente nominato Scott Watson come sospettato, sebbene abbia continuamente riferito alla barca di Watson come il luogo in cui il crimine era stato commesso e ha tacitamente acconsentito alla demonizzazione di Watson da parte dei Media. Watson durante i cinque mesi è stato interrogato ripetutamente, ma sempre come testimone e non come sospettato, senza che i suoi diritti gli fossero conferiti. Watson fu imputato al termine delle indagini senza essere mai stato formalmente considerato un sospettato, sebbene i resoconti del tempo non lasciassero dubbi che, nel corso delle indagini Watson fosse stato l'unico indiziato.⁴⁸

⁴⁴ Si veda: Press Release, CC/PIO/039-E, 1 March 1996.

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ WHITE, Robin. Investigators and Prosecutors or, Desperately Seeking Scotland: Re-Formulation of the 'Philips Principle'. *The Modern Law Review*, Vol. 69, 2006, p. 153. Si veda: Royal Commission on Criminal Procedure, *Phillips Report*, 1981, para 7.

⁴⁷ GRANDE, Elisabetta. The Italian Criminal Justice: Borrowing and Resistance. *The American Journal of Comparative Law*, 2000, p. 235; HUGSON, Jaqueline. Suspects, Defendants and Victims in the French Criminal Process: The context of Recent Reforms. *International and Comparative Law Quarterly*, Vol. 51, 2002, p. 796. Si vedano: Articoli 41, 63 e 77, French CPP.

⁴⁸ HUNTER, Keith. *Trial by Trickery*. Auckland: Hunter Productions, 2006.

Illustrato il problema, questioni insorgano sulle possibili soluzioni. Primo, l'istituzione di un giudice per le indagini preliminari come nel sistema francese ed italiano certamente favorirebbe una maggiore garanzia al sospettato.⁴⁹ Tuttavia, non è nostra opinione che la sola presenza del giudice per le indagini preliminari risolva il rischio di abusi in relazione alla discrezionalità lasciata alle autorità nell'individuazione del momento in cui una persona è ufficialmente dichiarata un sospettato.

Secondo, Zappalà ha suggerito che l'istituzione di un atto formale che informi il sospettato del suo *status* e dei fatti a carico, come il cd. avviso di garanzia nel modello italiano, servirebbe a limitare la discrezionalità del Procuratore. Certamente, come accennato, il cd. avviso di garanzia creerebbe più chiarezza sullo *status* del sospettato una volta che questo sia formalmente individuato dal Procuratore.⁵⁰ Tuttavia, se un momento preciso in cui nel corso delle indagini una persona assume la qualifica di sospettato non è individuato, la presenza di un avviso di garanzia non elimina la possibilità che il Procuratore differisca la notifica dell'avviso di garanzia, così da poter condurre le indagini senza dover garantire i diritti al sospettato.

La soluzione sembra dunque essere nella ristrutturazione delle fasi delle indagini preliminari, in modo tale da individuare un momento preciso in cui il Procuratore è tenuto a qualificare un soggetto come sospettato, indipendentemente dalla decisione di interrogare o/e trasferire il sospettato. Individuato tale momento sarebbe, infatti, possibile notificare al sospettato un avviso di garanzia, e dunque permettere a quest'ultimo primo di esercitare consapevolmente i suoi diritti quando interrogato, e secondo di essere in condizione di parità con il Procuratore.

4. CONCLUSIONI

La nozione di giusto processo è un modello ideologico di base per ogni procedimento penale, sia questo nazionale o internazionale. L'insieme di principi fondamentali e di garanzie processuali minime che la compongano deve dunque essere garantito in termini assoluti per la legittimità dei procedimenti penali.

Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e il Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia hanno formalmente asserito che, per la legittimità dei procedimenti condotti all'Aja, è imperativo che un giusto processo sia garantito al soggetto sottoposto ad azione penale, in coerenza con gli standard internazionali. Tuttavia, come illustrato analizzando la questione dei cd. testimoni anonimi nel caso *Tadic*, il Tribunale ha adottato un'interpretazione della nozione di giusto processo che ha compromesso i diritti dell'imputato. Tale interpretazione, cd. *contextual approach*, infatti,

⁴⁹ PLOSCOWE, Morris. The Investigating Magistrate in European Criminal Procedure. *Michigan Law Review*, Vol. 33, 1935, p. 1010; FIELD, Steven. Judicial Supervision and the Pre Trial Process. *Journal of Law and Society*, Vol 21, 1994, p. 119; HUGDSON, Jaqueline. The Police, the Prosecutor and the Judge d'Instruction. *British Journal of Criminology*, Vol. 41, 2001, p. 345.

⁵⁰ ZAPPALÀ, Salvatore. op. cit., p. 15

ha autorizzato che la tutela dei diritti dell'imputato potesse essere limitata, derogata e bilanciata tendo conto del contesto peculiare dei procedimenti e degli interessi del Procuratore. Anche se la decisione nel caso *Tadic* non è divenuta giurisprudenza costante in materia dei cd. testimoni anonimi, il Tribunale, in molti altri casi, ha riaffermato il cd. *contextual approach*.

Tale approccio non solo compromette i diritti dell'accusato ma anche del sospettato. Due sono i problemi illustrati in questa sede. Primo, il sospettato non gode degli stessi diritti dell'accusato. In particolare, la mancanza di un formale atto, quale il cd. avviso di garanzia in Italia, che informi il sospettato del suo *status*, dei fatti che gli sono attribuiti e delle prove a suo carico, crea problemi per il sospettato interrogato fuori della sede del Tribunale. Riferendo al caso *Delalic* è evidente che la mancanza di tale atto ha compromesso l'abilità di Delalic di pienamente godere dei suoi diritti, in particolare il diritto alla presenza del difensore durante l'interrogatorio e il diritto di rimanere in silenzio. Tali diritti sono compromessi, inoltre, dall'incapacità del Tribunale di tenere in considerazione lo svantaggio che il sospettato soffre a causa dell'uso di stratagemmi. La soluzione qui proposta è garantire in termini assoluti al sospettato i suoi diritti, e conferire al sospettato gli stessi diritti dell'accusato. Secondo, il Procuratore ha una discrezionalità incondizionata nel decidere quando interrogare o/e trasferire nella custodia del Tribunale un sospettato, e conferirgli i suoi diritti. Questo è un problema che sussiste anche in sistemi nazionali, e la cui soluzione non sembra facilmente individuabile, e richiede una ristrutturazione delle fasi investigative.

Vi sono molti altri aspetti della tutela offerta al sospettato dal Tribunale che meritano discussione, quali i problemi che insorgano in relazione alla qualità delle traduzioni degli interrogatori, alle modalità in cui gli interrogatori sono audio e video registrati, e alla giurisprudenza concernente la valutazione della legalità dell'arresto. E' dunque auspicabile che la ricerca giuridica si concentri non solo sull'imputato, ma anche sullo status del sospettato nei procedimenti dinanzi al Tribunale.

5. RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

CRYER, Robert. *Prosecuting International Crimes. Selectivity and the International Criminal Law Regime*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

DE FRANCIA, Cristian. Due process in International Criminal Courts: Why Procedure Matters. *Virginia Law Review*, vol. 87, no. 7, nov. 2001.

DEL PONTE, Carla. Investigation and Prosecution of large scale crimes at the International Level. *Journal of International Criminal Justice*, 2006.

DITORE, Koha. *Tribunals Indictment are based on Evidence*, 3 December 2004, available on www.un.org/icty, last consulted on 25/07/07.

DIXON, David. Safeguarding the Rights of Suspects in Police Custody. *Policing and Society*, vol. 1, 1990.

EPSTEIN, Richard Allen. **What do we mean by the Rule of Law**. Wellington: New Zealand Business Roundtable, 2005.

FERNANDEZ ESTEBAN, Maria Luisa. **The Rule of Law in the European Constitution**. London: Kluwer Law International, 1999.

HARRIS, David. The Right to a Fair Trial in Criminal Proceedings as a Human Right. **International and Comparative Law Quarterly**, vol. 16, no. 2, 1967.

HUDGSON, Jaqueline. Adding Injury to Injustice: The Suspect at the police Station. **Journal of Law and Society**, 1994

_____. The Police, the Prosecutor and the Judge d’Instruction. **British Journal of Criminology**, vol. 41, 2001.

_____. Suspects, Defendants and Victims in the French Criminal Process: The context of Recent Reforms. **International and Comparative Law Quarterly**, vol. 51, 2002.

HUNTER, Keith. **Trial by Trickery**. Auckland: Hunter Productions, 2006.

GRANDE, Elisabetta. The Italian Criminal Justice: Borrowing and Resistance. **The American Journal of Comparative Law**, 2000.

GUHR, Alexandra & MOSCHTAGHI, Ramin & AFSHAR, Rassekh. **Max Planck Manual on Fair Trial Standards**. Hamburg: Max Planck Institute for Comparative and International Law, 2006.

FIELD, Steven. Judicial Supervision and the Pre Trial Process. **Journal of Law and Society**, vol 21, 1994.

LARSON, Arthur. **Design for Research in International Rule of Law**. Durham: World Rule of Law Centre, Book Series No. 2, School of Law, 1961.

LEIGH, Monroe. Witness Anonymity is inconsistent with Due Process. **The American Journal of International Law**. vol. 91, no. 1, jan, 1997.

LEO, Richard. Inside the Interrogation Room. **The Journal of Criminal Law and Criminology**, 1996.

MARSHALL, Thomas Humphery. Citizenship and Social Class, In **Contemporary Political Philosophy: An Anthology**. Oxford: R. E. Goodin & P. Pettit (eds), Blackwell, 1997.

MATHIAS, Don. **The Accused’s Right to a Fair Trail: Absolute or Limitable?** New Zealand Law Review, 2006.

McINTYRE, Gabrielle. Equality of Arms – Defining Human Rights in the Jurisprudence of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia. **Leiden Journal of International Law**, no. 16, 2003.

PLOSCOWE, Morris. The Investigating Magistrate in European Criminal Procedure. **Michigan Law Review**, vol. 33, 1935.

SAUNDERS, Cheryl & LE ROY, Katherine. **The Rule of Law**. Sydney: The Federation Press, 2003.

SLOAN, James. The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia and Fair Trial Rights: A Closer Look. **Leiden Journal of International Law**. no. 9, 1996.

SPROKEN, Taru & ATTINGER, Marelle. **Procedural Rights in Criminal Proceedings**: Existing Level of Safeguards in the European Union. European Commission, dec. 2005.

STRAVOS, Stephanos. The Right to a Fair Trial in Emergency Situations. **International and Comparative Law Quarterly**, vol. 41, no. 2., 1992.

_____. **The Guarantees for Accused Persons Under Article 6 of the European Convention on Human Rights**. Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1993.

WALKER, Geoffrey. **The Rule of Law. Foundation of Constitutional Democracy**. Melbourne: University Press, 1988.

WHITE, Robin. Investigators and Prosecutors or, Desperately Seeking Scotland: Re- Formulation of the 'Philips Principle'. **The Modern Law Review**, vol. 69, 2006.

ZAPPALÀ, Salvatore. **Human Rights in International Criminal Proceedings**. New York: Oxford University Press, 2003.